

Publicato il ____/05/2021

N. ____/2021 REG.PROV.COLL.
N. ____/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale _____ del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

_____, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli Accertamenti Attitudinali presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. _____ SEL di prot. del _____ consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale la parte ricorrente è stata dichiarata non

idonea al concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale; con la seguente motivazione: “La Commissione dopo aver accertato, quindi, in data odierna, che le caratteristiche da Lei espresse, nell'arco del contesto della selezione, non sono aderenti ai requisiti previsti nello specifico profilo attitudinale, per i motivi addotti nel giudizio analitico espresso nel verbale di cui sopra, a conclusione del colloquio collegiale di verifica sostenuto dalla S.V. ha espresso il seguente giudizio di sintesi: Inidoneo/a La S.V. , pertanto, esclusa dal concorso ai sensi dell'art. 11, comma 4, del bando di concorso”;

- delle graduatorie di merito, da approvarsi, della suddetta procedura, nella parte in cui pregiudicano l'utile collocamento di parte ricorrente;
- della Relazione Psicologica sul conto del ricorrente redatta dall'Ufficiale Psicologo il ____ n. ____ SEL di prot. e conosciuta dal medesimo solo in esito ad apposita istanza di accesso agli atti, esitata dalla resistente lo scorso ____;
- della Scheda di Valutazione Attitudinale sul conto dell'Aspirante redatta dall'Ufficiale Perito Selettore il ____ n. ____ SEL di prot. e conosciuta dal ricorrente solo in esito ad apposita istanza di accesso agli atti, esitata dalla resistente lo scorso ____;
- del verbale del ____ n. ____ SEL di prot. con il quale la Commissione per gli Accertamenti Attitudinali è pervenuta al giudizio definitivo di inidoneità attitudinale del ricorrente, e conosciuta dal medesimo solo in esito ad apposita istanza di accesso agli atti, esitata dalla resistente lo scorso ____;
- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle “Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri

dell'Arma dei Carabinieri”, approvate con determinazione nr 164/3-8-2019 CC di prot. del 20.10.2020 dal Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri e pubblicate nella G.U.R.I.- 4^a serie speciale n. 16 del 25.02.2020, e dell'annesso allegato A recante il “Profilo attitudinale previsto per gli aspiranti carabinieri effettivi”;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 11, comma 4, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “Al termine dei predetti accertamenti, la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneità o d'inidoneità”. Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto, è definitivo. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi alla formazione delle graduatorie finali di merito ed esclusi dal concorso”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente

e per il conseguente accertamento

del diritto di parte ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale

e in subordine, per il risarcimento del danno;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23/4/2021:

- del decreto del 27.03.2021, pubblicato il 29.03.2021 (n. 164/11-2 CC di prot.) con cui il Comandante Generale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, ha approvato la graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. a) del bando di concorso, allegata al verbale n. 81 del 18 marzo 2021 (non conosciuto) della Commissione esaminatrice, del concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale;

- della graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. a) del bando di concorso, allegata al verbale n. 81 del 18 marzo 2021 (non conosciuto) della Commissione esaminatrice,

approvata con decreto del comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri del 27.03.2021, pubblicato il 29.03.2021 (n. 164/11-2 CC di prot.), nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;

- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli Accertamenti Attitudinali presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. _____ SEL di prot. del _____ consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale la parte ricorrente è stata dichiarata non idonea al concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale; con la seguente motivazione: “La Commissione dopo aver accertato, quindi, in data odierna, che le caratteristiche da Lei espresse, nell'arco del contesto della selezione, non sono aderenti ai requisiti previsti nello specifico profilo attitudinale, per i motivi adottati nel giudizio analitico espresso nel verbale di cui sopra, a conclusione del colloquio collegiale di verifica sostenuto dalla S.V. ha espresso il seguente giudizio di sintesi: Inidoneo/a La S.V. , pertanto, esclusa dal concorso ai sensi dell'art. 11, comma 4, del bando di concorso”;
- della Relazione Psicologica sul conto del ricorrente redatta dall'Ufficiale Psicologo il :_____ n. _____ SEL di prot. e conosciuta dal medesimo solo in esito ad apposita istanza di accesso agli atti, esitata dalla resistente lo scorso _____;
- della Scheda di Valutazione Attitudinale sul conto dell'Aspirante redatta dall'Ufficiale Perito Selettore il _____ n. _____ SEL di prot. e conosciuta dal ricorrente solo in esito ad apposita istanza di accesso agli atti, esitata dalla resistente lo scorso _____;
- del verbale del ____ n. 3_____ SEL di prot. con il quale la Commissione per gli Accertamenti Attitudinali è pervenuta al giudizio definitivo di inidoneità attitudinale del ricorrente, e conosciuta dal medesimo solo in esito ad apposita istanza di accesso agli atti, esitata dalla resistente lo scorso _____;

- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle “Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri”, approvate con determinazione nr 164/3-8-2019 CC di prot. del 20.10.2020 dal Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri e pubblicate nella G.U.R.I.- 4^a serie speciale n. 16 del 25.02.2020, e dell'annesso allegato A recante il “Profilo attitudinale previsto per gli aspiranti carabinieri effettivi”;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 11, comma 4, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “Al termine dei predetti accertamenti, la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneità o d'inidoneità”. Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto, è definitivo. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi alla formazione delle graduatorie finali di merito ed esclusi dal concorso”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2021 il dott. Fabrizio D'Alessandri, celebrata nelle forme di cui all'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in l. n. 176/2020, come specificato nel verbale;

Ritenuto, alla luce della valutazione dei precedenti di carriera del ricorrente, che il ricorso non appare manifestamente infondato e che il pregiudizio prospettato dalla parte ricorrente può essere ovviato mediante il riesame, da effettuarsi da parte della stessa amministrazione, mediante la medesima Commissione che ha già reso il giudizio gravato, in diversa composizione, che rivaluti l'intera documentazione afferente alle prove attitudinali del ricorrente e svolga nuovi colloqui;

Ritenuto di indicare, a tali fini, i seguenti criteri:

- il riesame dovrà essere effettuato in stretta aderenza alle prescrizioni che regolamentano la materia;
- della disposizione del nuovo colloquio dovrà essere dato avviso almeno 5 (cinque) giorni prima alle parti in causa;
- il riesame de quo dovrà essere effettuato entro il termine di 40 gg. a decorrere dalla data di comunicazione o di notificazione, ove antecedente, della presente ordinanza, di cui parte ricorrente è espressamente onerata;

Rilevato che, in ragione dei motivi di accoglimento, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie l'istanza cautelare nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione del merito la camera di consiglio del 29.9.2021.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore

Claudio Vallorani, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Fabrizio D'Alessandri

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.